



# Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale

## A.C. 2221

Dossier n° 210 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
17 giugno 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2221
Titolo:	Disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

### Premessa

La proposta di legge [AC 2221](#) reca "**disposizioni per la promozione della musica popolare amatoriale**". La proposta, presentata in data 31 gennaio 2025, ed assegnata, in **sede referente**, alla Commissione Cultura della Camera dei deputati, in data 24 marzo 2025, ha avviato il proprio esame in data 2 aprile 2025.

Nella seduta del 3 giugno scorso, **la Commissione ha approvato due emendamenti in identico testo**, modificando la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 2 che definisce le associazioni musicali amatoriali. **Tutte le restanti proposte emendative presentate sono state respinte**, ed il testo risultante dall'esame è stato inviato alle Commissioni coinvolte in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

### Contenuto

La proposta di legge in esame si compone di **cinque articoli**.

L'**articolo 1**, recante i principi generali, statuisce, al comma 1, che **la Repubblica** riconosce la funzione dell'**attività musicale popolare amatoriale** quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e come mezzo di espressione artistica, **tutela e valorizza** l'attività musicale popolare amatoriale e ne **promuove lo sviluppo** a livello nazionale e internazionale.

La norma specifica che il riconoscimento dell'importanza della musica popolare amatoriale, la sua tutela e la sua valorizzazione costituiscono attuazione all'**articolo 117, terzo comma, della Costituzione**, e sono effettuate in conformità ai principi contenuti nella **Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dalla legge n. 167 del 2007, e nella **Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali**, stipulata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della [legge n. 19 del 2007](#).

Quanto al richiamo all'**articolo 117, terzo comma, della Costituzione**, si ricorda che esso inserisce, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, la "**valorizzazione dei beni culturali e ambientali**" e la "**promozione e organizzazione di attività culturali**". In tali materie, pertanto, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello **Stato**.

Venendo alle due Convenzioni internazionali ricordate, la prima, ossia la [Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale](#), è stata adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2003, durante i lavori della 32° Sessione, e rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione delle politiche internazionali per promuovere la diversità culturale, poiché per la prima volta la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di sostenere le manifestazioni ed espressioni culturali che fino ad allora non avevano beneficiato di un quadro giuridico e programmatico così ampio. Tali manifestazioni culturali comprendono anche tradizioni o espressioni viventi ereditate nel tempo e trasmesse alle nuove generazioni, come tradizioni orali, arti performative, pratiche sociali, rituali, eventi festivi, conoscenze e pratiche riguardanti la natura e l'universo o le conoscenze e le abilità per produrre l'artigianato tradizionale. La Convenzione definisce il patrimonio culturale immateriale, specificando che rileva ciò che è tradizionale, contemporaneo e allo stesso tempo vivente; esso è inclusivo, nel senso che in esso rientrano esperienze che contribuiscono alla coesione sociale, incoraggiando il senso di identità e la responsabilità; esso contribuisce a generare un senso di comunità ed è rappresentativo; esso, inoltre, si genera a partire dalle comunità e

dipende da coloro la cui conoscenza delle tradizioni, delle competenze e dei costumi viene trasmessa tra generazioni e al resto della propria o di altre comunità; esso, infine, può essere definito "patrimonio" solo quando è riconosciuto come tale dalle comunità, dai gruppi o dagli individui che lo creano, lo mantengono e lo trasmettono.

Invece, circa la [Convenzione per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali](#), si ricorda che è uno strumento giuridico internazionale adottato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005, durante i lavori della 33° sessione della Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi. La Convenzione integra le precedenti disposizioni culturali stabilite dall'UNESCO tra cui la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001. La Convenzione intende consolidare il legame del processo di creazione, produzione, distribuzione, diffusione, accesso e fruizione di espressioni culturali, veicolate da attività culturali, beni e servizi; essa integra gli strumenti giuridici già utilizzati dall'UNESCO per promuovere la diversità e un ambiente globale in cui la creatività degli individui e dei popoli è incoraggiata nella loro ricca diversità, contribuendo così al loro sviluppo economico e alla promozione e protezione della diversità culturale mondiale. Gli scopi della Convenzione mirano a rafforzare la cultura come ponte verso lo sviluppo sociale, economico e umano sostenibile, incoraggiando la creatività, le industrie culturali, il patrimonio culturale in tutte le sue forme, la coesione sociale e la comprensione reciproca tra popoli e culture, creando così nuove opportunità per la cooperazione internazionale.

Il **comma 2** dispone, al **primo periodo**, che **le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica**, che operano **senza scopo di lucro** con la finalità di diffondere la cultura musicale nonché di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme.

Il **secondo periodo** del comma 2, **soppresso in sede referente**, a seguito dell'approvazione dei due emendamenti riformulati in identico testo, stabiliva che tra le associazioni musicali amatoriali fossero compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le bande musicali, i cori, le mandolinistiche, i gruppi folklorici, le orchestre sinfoniche amatoriali e altri gruppi di musica popolare amatoriale.

Il **comma 3** dispone che, fatta salva la disciplina prevista dal codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo n. 117 del 2017](#), che quindi continua a trovare applicazione nelle fattispecie concernenti le associazioni costituite ai sensi del medesimo codice, alle **associazioni musicali amatoriali** di cui al comma 2 sopra descritto **non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore**, si applicano le **agevolazioni previste dal successivo articolo 3**.

L'**articolo 2, comma 1**, statuisce che **l'attività musicale popolare amatoriale, bandistica, corale, coreutica, mandolinistica e folklorica è libera**. D'altro canto, il comma 2 specifica che **l'accesso ai benefici** previsti dalla proposta di legge in commento **è riservato alle associazioni musicali amatoriali legalmente costituite** nella forma di **associazione riconosciuta o non riconosciuta** ovvero di **fondazione**, anche attive presso enti ecclesiastici, e che operino **senza scopo di lucro** e siano **iscritte negli elenchi** di cui al successivo comma 4. Ciò posto, è richiesto, ai sensi del **comma 3**, che lo statuto delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 2 indichi come **scopo principale dell'ente la promozione e l'esercizio dell'attività culturale musicale popolare amatoriale**.

Il **comma 4** dispone che spetta alle **regioni istituire l'elenco telematico delle associazioni musicali amatoriali** costituite nelle forme previste dai sopra esposti commi 2 e 3. Inoltre, le stesse disciplinano gli **ulteriori requisiti** e le **procedure richieste per l'iscrizione**. La norma specifica che l'elenco di cui sopra è **distinto in sezioni corrispondenti ai tipi di attività musicale indicati al comma 1**. I dati relativi alle associazioni e alle fondazioni iscritte nell'elenco sono comunicati per via telematica al [Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale](#), istituito presso il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, che li utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni.

Sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 6 giugno 2024, è apparso un [comunicato](#) nel quale si dava conto della firma, da parte del Ministro Antonio Tajani, di un decreto per istituire il **Tavolo nazionale e internazionale per la valorizzazione della musica popolare e amatoriale**. Il Tavolo si inserisce nel contesto dell'azione di diplomazia culturale realizzata dalla Farnesina e dalla sua rete all'estero, e opera 2 con finalità di sostegno e coordinamento delle attività di musica popolare e amatoriale in Italia e all'estero nell'ambito degli obiettivi del **programma PNRR "Turismo delle radici"**. "Turismo delle radici" è una delle quattro linee di intervento in cui si suddivide l'Investimento 2.1 della M1C3, denominato **"Attrattività dei borghi"**. La linea di intervento, di competenza del Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, è dotata di 20 milioni di euro da spendere entro la metà del 2025, ed è in corso di attuazione (per maggiori informazioni si rinvia alla [quinta relazione del Governo sull'attuazione del PNRR](#), Sezione II, ed in particolare a quanto contenuto alle pagine 367-368).

Di centrale importanza all'interno del provvedimento in esame è l'**articolo 3**, che disciplina i **contributi**, le **agevolazioni** ed il **regime fiscale**.

Il **comma 1** dispone che i **contributi e le agevolazioni** erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore delle associazioni musicali amatoriali di cui al precedente articolo 2, comma 2, **in relazione all'attività artistico-culturale svolta, sono cumulabili tra loro e con i contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati**.

Allo stato attuale, la principale linea di finanziamento statale che prevede l'erogazione di contributi ai gruppi di musica popolare è rappresentata dal **Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali** di cui all'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)). Esso, gestito dalla Direzione

generale spettacolo del Ministero della cultura, è appostato al capitolo 6688 dello stato di previsione e presenta una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. I criteri e le modalità di accesso alle risorse in questione sono stati definiti con il [decreto ministeriale 4 aprile 2025, rep. n. 110](#).

In relazione a tale linea di finanziamento, si segnala che nel 2024 le risorse destinate al sostegno di festival, cori e bande, all'epoca collocate come sottosezione (capitolo 6629, PG 1) all'interno del "Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo" di cui all'articolo 1, comma 632, della legge di bilancio per il 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)) erano state pari 3 milioni di euro, ai sensi del [decreto interministeriale n. 300 del 27 settembre 2024](#). Le risorse in questione sono state messe a bando con il [decreto direttoriale n. 1500 del 16 ottobre 2024](#), che dispone, all'articolo 1, che esse sono espressamente finalizzate a sostenere **la musica popolare tradizionale**, ed in particolare progetti connotati da qualità, su un numero minimo di due tra le seguenti attività: promozione e valorizzazione della musica popolare tradizionale; formazione e ricerca nel settore della musica popolare tradizionale; coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale tradizionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni; coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale nel settore della musica popolare tradizionale. L'articolo 2 reca la lista dei soggetti titolati a presentare domanda. L'articolo 3 i criteri di selezione e concessione dei contributi. L'articolo 4 la disciplina dell'erogazione del contributo. Il termine per la presentazione delle domande è spirato il 6 novembre 2024. Il decreto di **assegnazione dei contributi** è il [decreto direttoriale 9 dicembre 2024, n. 2079](#).

Una ulteriore forma di sostegno potenzialmente erogabile in favore di soggetti attivi nel settore della **musica popolare** è rappresentata dal **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV)**, anch'esso di competenza della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura. Quest'ultimo Fondo, così ridenominato dal comma 631 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), è stato istituito, con la denominazione precedente di Fondo unico per lo spettacolo (FUS) dalla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento. Esso è attualmente il principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo mediante l'erogazione di finanziamenti ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Le attività di spettacolo dal vivo che possono beneficiare delle risorse del Fondo sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione delle citate attività.

I **criteri di riparto** e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), che ha sostituito il precedente [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#) e successive modificazioni.

Il [decreto ministeriale n. 463 del 2024](#), con particolare riferimento all'**ambito musica**, al capo III, disciplina il supporto alle attività musicali sia per la produzione che per la programmazione. I soggetti che producono e che programmano **musica popolare** possono, in particolare, partecipare ai bandi per l'assegnazione dei contributi del Fondo nei seguenti settori:

- contributi per **Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili** (art. 21), anche di musica popolare contemporanea di qualità, di musica delle tradizioni e jazz;
- contributi per i **Circuiti regionali** (art. 23), ossia organismi senza scopo di lucro che nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, **anche di musica popolare contemporanea di qualità**;
- contributi ai **Festival** (art. 25), di particolare rilievo nazionale e internazionale, per le attività che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla **musica popolare contemporanea di qualità**.

Va tuttavia sottolineato che, come si vede, la musica popolare costituisce **solo una delle possibili attività musicali ammesse a finanziamento** nei predetti settori, i quali, erogano contributi anche a favore di altri generi musicali (musica classica, jazz), e che i contributi erogati ai Circuiti regionali e ai Festival sono destinabili alla sola musica popolare "**contemporanea**", mentre la **musica delle tradizioni** è citata tra i possibili beneficiari dei soli contributi per **Complessi strumentali, anche giovanili**.

Inoltre, il **comma 2** statuisce che **lo Stato può contribuire**, anche in collaborazione con **le reti associative delle pro loco** riconosciute ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore, all'organizzazione della «**Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale**», istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004, pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004](#). Non solo: è consentita tale contribuzione anche nei confronti della [Festa europea della musica](#) e di altre **manifestazioni di interesse nazionale e internazionale individuate annualmente** dal Tavolo nazionale e internazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 41 del **codice del Terzo settore** di cui al [decreto legislativo n. 117 del 2017](#) disciplina le **reti associative**, quali enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un **numero non inferiore a 100 enti** del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Sono **reti associative nazionali** le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un **numero non inferiore a 500 enti** del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le reti associative

nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore, e promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2004 istituisce la «**Giornata nazionale della musica popolare**» nella terza domenica del mese di maggio di ogni anno. In tale giornata il Ministero della cultura e le altre amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale della musica popolare quale fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali, di aggregazione e socializzazione delle varie realtà culturali del nostro Paese.

Ciò posto, il **comma 3** conferisce alle **regioni** il compito di **disciplinare le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi** a carico dei rispettivi bilanci e **le condizioni per l'accesso a eventuali ulteriori agevolazioni** in favore delle associazioni e fondazioni amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2. La norma specifica che **i contributi sono concessi in base ai programmi annuali di attività presentati** dalle associazioni e fondazioni interessate.

Il **comma 4** incide sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), apportandovi **tre novelle**.

In particolare:

- la **lettera a)** modifica l'**articolo 67, comma 1, lettera m)**, al fine di includere nel novero dei **redditi diversi**, entro cui sono già ricompresi le **indennità** di trasferta, i **rimborsi** forfetari di spesa, i **premi** e i **compensi** per prestazioni di natura non professionale erogati da parte di **cori, bande musicali e filodrammatiche** che perseguono finalità dilettantistiche nei confronti dei direttori artistici e dei collaboratori tecnici, **anche quelli erogati nei confronti dei "formatori"**;

- la **lettera b)**, modificando l'**articolo 148, comma 3**, include tra le attività che **non si considerano commerciali** ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società (IRES) **le attività svolte dalle associazioni musicali amatoriali** in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati; la disposizione è attualmente applicata alle attività di tale natura svolte dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

- la **lettera c)**, novellando l'**articolo 149, comma 4**, include le **associazioni musicali amatoriali tra gli enti per i quali**, al pari degli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e delle associazioni sportive dilettantistiche, **non si applica la normativa** di cui ai precedenti [commi 1 e 2](#) del medesimo articolo 149, che identifica i **requisiti** al ricorrere dei quali l'ente **perde la qualifica di ente non commerciale**, e diviene quindi soggetto all'imposta sul reddito delle società (IRES).

Infine, il **comma 5** dell'articolo in esame dispone che alle associazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2 del presente provvedimento **si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche** previste dalla [legge n. 398 del 1991](#), non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La **legge n. 398 del 1991** disciplina uno specifico **regime fiscale agevolato per cui possono optare le associazioni sportive dilettantistiche** e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400 mila euro. Tale opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non è revocata e, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2](#), del decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999, è vincolante per un quinquennio. Le predette associazioni decadono automaticamente dal regime agevolato in caso di superamento del limite di 400 mila euro, con effetto dal mese successivo a quello di superamento.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 2 della legge suddetta, il regime in oggetto prevede:

l'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in particolare, dall'obbligo di fatturazione e di registrazione), dall'obbligo di certificazione mediante scontrini e ricevute fiscali, nonché dall'obbligo di dichiarazione ai fini IVA;

l'obbligo di conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto, di annotazione, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, di versamento trimestrale dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, nonché di annotazione distintamente nel modello di cui al [decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997](#) dei proventi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie (articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 1999);

la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES mediante l'applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, aggiungendovi anche l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali;

l'applicazione per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, delle disposizioni previste dall'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (secondo cui, agli effetti della determinazione dell'IVA, la detrazione di cui all'articolo 19 del decreto medesimo è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione, in via generale, pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla [circolare n. 18/E del 2018](#) dell'Agenzia delle entrate. Infine, sempre con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche, si rammenta che l'[articolo 3, comma 10](#), del decreto-legge n. 202 del 2024 (si rinvia al relativo [dossier](#)) ha posticipato al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA in luogo dell'attuale regime di esclusione.

L'**articolo 4**, invece, reca misure in materia di promozione della musica popolare amatoriale, ed in questo senso il **comma 1** dispone che lo **Stato**, le **regioni**, le **province**, le **città metropolitane** e i **comuni**, nell'ambito delle rispettive competenze, **promuovono la diffusione e l'insegnamento della musica popolare**. La norma specifica che questa attività di promozione può avvenire **anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché **attraverso il sostegno delle pro loco**.

**Il sistema italiano dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** è stato disciplinato dalla legge 508 del 1999. Ai sensi della predetta legge esso comprende le Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dall'Accademia nazionale di danza, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati. Le istituzioni AFAM sono **sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca** nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Esse istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali **si accede** con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

Tra gli istituti statali, il gruppo più numeroso è quello dei 73 [Conservatori di musica pubblici](#), presenti in tutte le regioni: 70 sono Conservatori di musica statali, a cui si aggiungono l'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici di Teramo, l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta/Conservatoire de la Vallée d'Aoste (promosso dalla Regione autonoma) e la sezione musicale del Politecnico delle Arti statale di Bergamo, nato dalla fusione a livello locale fra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti. Oltre a quest'ultima, le altre 24 [Accademie di Belle Arti statali](#) sono presenti in 15 regioni (tutte tranne Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). L'[Accademia nazionale di Arte drammatica "Silvio D'Amico"](#) e l'[Accademia nazionale di danza](#) hanno sede a Roma. I cinque [Istituti Superiori per le Industrie Artistiche \(ISIA\)](#) si trovano a Faenza (RA), Firenze, Roma, Pescara e Urbino. A fianco degli istituti pubblici, esistono [istituti AFAM privati](#), autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

Ciò posto, il **comma 2** statuisce che le **istituzioni scolastiche**, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, **promuovono la realizzazione di iniziative** volte alla conoscenza, alla diffusione, all'insegnamento nonché all'apprendimento della musica popolare amatoriale, **in particolare per gli alunni e le alunne delle scuole primarie** del sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 3** assegna alle **regioni**, alle **province**, alle **città metropolitane** e ai **comuni**, nell'ambito delle loro competenze, il **compito di promuovere programmi di scambio, anche a livello internazionale**, tra le associazioni e le fondazioni musicali amatoriali di cui all'articolo 2, comma 2, volti a **favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali popolari amatoriali**, anche attraverso progetti specifici con le pro loco operanti nei territori.

Infine, l'**articolo 5** reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame, quantificati in **8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 199, della [legge n. 190 del 2014](#).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), Cost.) e a quella concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Si ricorda che in materia di promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Le iniziative previste dall'articolo 4 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riguardo alla possibilità, per le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, di promuovere iniziative volte alla conoscenza, alla diffusione, all'insegnamento nonché all'apprendimento della musica popolare amatoriale (articolo 4), può assumere rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (art. 117, terzo comma, Cost.).